

IL PIGNORAMENTO

Nuova formula dell'articolo 492 c.p.c e disciplina ex ddl 6232/05 (decreto Kessler)

La riforma del processo civile, in vigore dal 1 marzo 2006, ha modificato ed ampliato la disciplina del pignoramento, introducendo ben 7 nuovi commi alla norma dell'art. 492 c.p.c.. Il decreto Kessler ha introdotto una sanzione penale per il debitore che non collabori indicando i beni sui quali eseguire il pignoramento.

Elezione di domicilio.

Il debitore deve essere invitato a dichiarare la residenza o l'elezione di domicilio nel circondario del Tribunale del Giudice dell'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria del Giudice.

Va rilevato come non vi sai un termine per il debitore; pertanto, fino a quando l'elezione non sia avvenuta, le comunicazioni saranno fatte in cancelleria. L'adempimento di questo onere da parte del debitore può avvenire con dichiarazione all'ufficiale giudiziario o in udienza oppure con mera comunicazione alla cancelleria.

Avvertimenti al debitore

Il pignoramento deve contenere l'avvertimento al debitore ce può chiedere la sostituzione delle cose o dei crediti pignorati con una somma di denaro pari all'importo dovuto al pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi, spese. L'istanza per la sostituzione deve essere depositata in cancelleria prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, unitamente ad una somma non inferiore ad 1/5 del credito oggetto del pignoramento e dei crediti degli intervenuti.

Indicazione di ulteriori beni e sanzioni

L'Ufficiale Giudiziario ha l'obbligo di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano, nell'ipotesi in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti o di manifestamente lunga liquidazione. L'invito deve contenere l'avvertimento delle conseguenze dell'omessa o falsa dichiarazione. L'indicazione rende i beni pignorabili, salvo per i beni per i quali siano previste particolari formalità.

A questo proposito rileva la modifica dell'art. 388 del codice penale (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), contenuta nel D.d.l. Kessler : la pena della reclusione fino ad un anno o la multa fino a 516 euro si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di 15 giorni o effettua falsa dichiarazione

Al fine di cercare ulteriori beni da sottoporre ad esecuzione, l'Ufficiale Giudiziario può rivolgersi (su richiesta del creditore e anche in corso di procedura a seguito di intervento di altri creditori) all'Anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche.

Se il debitore è imprenditore commerciale, su istanza del creditore può essere invitato a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili; l'Ufficiale Giudiziario nomina un commercialista, avvocato o notaio che individui cose o crediti pignorabili, anche richiedendo informazioni agli Uffici Finanziari.

Pignorabilità dei beni strumentali

La modifica dell'art. 515 del codice di procedura civile rende pignorabili nei limiti di 1/5 i beni mobili strumentali all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non pare sufficiente per la realizzazione del credito.

Dott. Matteo Belli